

REGOLAMENTO (CEE) N. 1210/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il trattato prevede lo sviluppo e l'attuazione di una politica comunitaria in materia ambientale ed enuncia gli obiettivi e i principi che dovrebbero guidare una simile politica;

considerando che le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 130 R del trattato, la Comunità deve, nel predisporre l'azione in materia ambientale, tener conto, tra l'altro, dei dati scientifici e tecnici disponibili;

considerando che, in conformità della decisione 85/338/CEE ⁽⁴⁾, la Commissione ha intrapreso un programma di lavoro riguardante un progetto sperimentale per la raccolta, il coordinamento e l'uniformazione dell'informazione sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali nella Comunità; che è ora opportuno prendere le necessarie decisioni in merito a un sistema permanente di informazione e d'osservazione in materia ambientale;

considerando che la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati ambientali a livello europeo sono necessarie per fornire informazioni oggettive, attendibili e comparabili che consentano alla Comunità e agli Stati membri di adottare le misure indispensabili alla protezione dell'am-

biente, di valutarne l'attuazione e di garantire una efficace informazione del pubblico sullo stato dell'ambiente;

considerando che già esistono nella Comunità e negli Stati membri organismi che forniscono tali informazioni e servizi;

considerando che, a partire da tale base, occorre istituire una rete europea di informazione ed osservazione in materia ambientale, in cui un'Agenzia europea per l'ambiente dovrebbe costituire l'ente di coordinamento a livello comunitario;

considerando che l'Agenzia dovrebbe collaborare con le strutture esistenti a livello comunitario affinché la Commissione possa assicurare la piena applicazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente;

considerando che lo status giuridico e la struttura di tale Agenzia dovrebbero corrispondere al carattere oggettivo dei risultati che deve raggiungere e permettere lo svolgimento delle sue funzioni in stretta cooperazione con gli enti nazionali ed internazionali esistenti;

considerando che l'Agenzia deve avere un'autonomia giuridica, pur mantenendo uno stretto rapporto con le istituzioni della Comunità e degli Stati membri;

considerando che è opportuno prevedere che l'Agenzia sia aperta ad altri paesi che condividono l'interesse della Comunità e degli Stati membri per i suoi obiettivi, in virtù di accordi che essi potranno concludere con la Comunità;

considerando che il presente regolamento dovrebbe essere riveduto dopo due anni allo scopo di decidere circa ulteriori compiti dell'Agenzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento istituisce l'Agenzia europea per l'ambiente e ha lo scopo di attuare una rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale.

⁽¹⁾ GU n. C 217 del 23. 8. 1989, pag. 7.⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.⁽³⁾ GU n. C 56 del 7. 3. 1990, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 14.